

# STATUTO ASSOCIAZIONE

## “AMICI DI CROCE VERDE VERONA”- ONLUS

### **Art. 1 - Costituzione**

È costituita l'Associazione denominata “Amici di Croce Verde Verona - ONLUS”.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare.

### **Art. 2 – Sede dell'Associazione**

L'Associazione ha sede in Verona in Via Polveriera Vecchia n. 2.

### **Art. 3 – Carattere dell'associazione**

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di beneficenza nel settore dell'assistenza e soccorso alla persona con particolare riguardo all'attività svolta, senza fini di lucro, da Croce Verde Verona Pubblica Assistenza Volontaria, ente morale operante nei settori di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Per il perseguimento di tale scopo, l'Associazione intende porre in essere campagne promozionali e iniziative informative finalizzate alla raccolta fondi per la realizzazione di progetti di utilità sociale, nel rispetto delle modalità e degli adempimenti riepilogati nelle Circ. n. 59/E/2007 e 12/E/2009.

Le risorse derivanti dalle attività di raccolta fondi, ovvero dalla gestione patrimoniale dell'Associazione, saranno destinate con particolare riguardo alla realizzazione di progetti specifici predefiniti (ante erogazione) di Croce Verde Verona Pubblica Assistenza Volontaria, con particolare riguardo all'acquisto di automezzi sanitari e attrezzature/presidi sanitari ed alla formazione di personale da impiegare nel settore dell'assistenza sanitaria di trasporto e soccorso alla persona.

La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale avverrà mediante donazioni tracciabili, con evidenziazione della

particolare causale del versamento, sempre nel rispetto delle modalità di raccolta fondi e degli adempimenti connessi alla loro destinazione.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione impiegherà gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 4 - Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Art. 5 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è formato da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali degli associati;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- d) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione nei limiti di cui alle Circ. n° 59/E/2007 e 12/E/2009;
- e) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa nei limiti di cui alle Circ. n° 59/E/2007 e 12/E/2009;
- f) da contributi di persone fisiche, giuridiche e imprese nei limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97;
- g) da erogazioni, donazioni e lasciti.



## **Art. 6 – Associati**

L'ammissione ad associati è libera.

Possono essere associati persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che condividono gli scopi dell'associazione.

L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'associato è tenuto al versamento della quota annua disposta dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 7 – Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per recesso o esclusione.

L'esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo qualora l'associato abbia messo in atto attività in contrasto o in concorrenza con le finalità dell'Associazione o non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

## **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- potranno essere previsti organi ulteriori come il Revisore Unico.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in cause di esclusione o violazioni disciplinari decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

#### **Art. 9 - Assemblea**

Gli associati formano l'assemblea. L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare – con diritto di voto - all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta indirizzata al Presidente dell'Associazione da parte di almeno 5 (cinque) associati.

#### **Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea**

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta dal Presidente con avviso affisso presso la Sede dell'Associazione e con contestuale invio di comunicazione telematica/posta elettronica a ciascun associato almeno otto giorni prima della data stabilita per la seduta e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 11 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato ed ogni associato non può avere più di una delega.

